Pubblicato il 09/11/2026

Firmato digitalmente

N. 01350 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 02456/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2456 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ASSOCIAZIONE LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante p.t., ASSOCIAZIONE LAV LEGA ANTI VIVISEZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., LNDC ANIMAL PROTECTION - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., ASSOCIAZIONE LIPU-LEGA ITALIANA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI, in persona del legale rappresentante p.t., ASSOCIAZIONE WWF ITALIA ETS, in persona del legale rappresentante p.t., e OIPA ITALIA ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Hoepli, n. 3;

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell'Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1;

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

nei confronti

ANUU – ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e ARCI CACCIA ETS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Francesco Rossi Dal Pozzo e Paolo Piva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rossi Dal Pozzo in Milano, Via XX settembre, n. 11;

ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

ITALCACCIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

ASSOCIAZIONE CACCIATORI LOMBARDI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Capitanio e Lorenzo Do, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

UNIONE ENALCACCIA PESCA E TIRO DELEGAZIONE REGIONALE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti

del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Lombardia n. 6909 del 26.5.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto "Disposizioni in ordine al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027. Riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della l.r 17/2004, del prelievo venatorio di determinate specie di avifauna",

della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 6214 del 25.6.2026, pubblicata sul BURL n. 22 del 28.5.2026, avente ad oggetto "Disposizioni integrative al calendario venatorio per la stagione venatoria 2026/2027";

del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio nazionale, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste del 29.1.2026.

i motivi aggiunti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di ANUU-Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, di Arci Caccia ETS, di Federazione Italiana della Caccia e dell'Associazione Nazionale Libera Caccia;

Visti gli atti di intervento ad opponendum dell'Associazione Cacciatori Lombardi e dell'Unione Enalcaccia Pesca e Tiro Delegazione Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2026 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con ordinanza n. 948 del 30 luglio 2026, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo e che, in questa sede, deve essere esaminata l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti;

Ritenuto che i motivi aggiunti presentino profili di irricevibilità in quanto proposti oltre il termine previsto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 551, della legge n. 207 del 2024;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che le questioni di costituzionalità prospettate nei motivi aggiunti con riferimento alla suindicata norma non possano essere condivise, salvo ovviamente un più approfondito esame da svolgersi in sede di trattazione del merito;

Ritenuto che, per queste ragioni, l'istanza cautelare non possa essere accolta;

Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Federico Giuseppe Russo, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL SEGRETARIO